

ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO DI TORINO

Ricorso ex art. 700 cpc
e richiesta di notificazione per pubblici proclami

PER: RIGGIO Cinzia (RGGCNZ78S65G674N) nata a Pinerolo il 25.11.1978 e residente in Torino alla Via Giosuè Borsi n. 91, rappresentata e difesa, come da mandato allegato in calce, con procedura telematica, al presente atto, dall' Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce (SLDSRI82C16D883N) ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso la Cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo fax 0832345677 – 0833273227, o pec: solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it.

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR c.f. 80185250588)
con sede in Roma alla Via Trastevere 76/A , in persona del Ministro pt , con l'Avvocatura del Distretto

USR PIEMONTE in persona del rapp legale pt con l'Avvocatura del Distretto (80089530010,
ATP TORINO in persona del rapp legale pt con l'Avvocatura del Distretto (90027160028)
resistenti

per la disapplicazione

- A. del Decreto Ministeriale n. 53/2012** - a firma del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, pubblicato in data 14 giugno 2012- nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, con riferimento ai docenti abilitatisi durante gli anni scolastici "2008/09, 2009/10 e 2010/11", ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), non elenca anche - tra gli aventi diritto - coloro i quali, nei medesimi anni scolastici, hanno frequentato un corso di abilitazione all'insegnamento, presso i Paesi comunitari (**doc.1**).
- B. Del mancato accoglimento dell'istanza di diffida (doc.2)** e di ogni altro provvedimento consequenziale e/o connesso, tra cui il recente decreto di aggiornamento triennale delle Graduatorie (DM n. 235 del 09 aprile 2014, **doc. 3**), quale atto consequenziale

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677

dell'impugnato DM n. 53 del 2012. Nonché delle stesse graduatorie, pubblicate in data 18 luglio 2015, dall'A.T.P. di Torino, nella parte in cui non prevedono l'inserimento dell'istante per le classi di concorso in cui risulta abilitata A345/346, inglese (**doc.4**).

Nonché ordinare

- l'inserimento della ricorrente, per le classi di concorso in cui risulta abilitata, nella IV^a fascia aggiuntiva provinciale delle GAE della provincia di Torino, così da poter rivalutare la propria posizione all'interno delle stesse, anche in occasione del recente aggiornamento..

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa ricorre ex art. 700 cpc dinnanzi a Codesto ill.mo Giudice del Lavoro per le seguenti ragioni di fatto e di diritto (*fumus boni juris*).

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto procuratore precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento dei ricorrenti sarebbero scavalcati in graduatoria.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'immenso numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti del TAR e Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del sunto del ricorso e dell'ordinanza nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR (v. miur pubblici proclami).

Tanto premesso e considerato nell'esclusivo interesse della parte, lo scrivente patrocinio

chiede

di poter procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR come da prassi http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15)

IN LIMINE

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677

Seppure già nota la vicenda relativa al riparto di giurisdizione, solo per completezza, appare opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez. III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il CdS (sullo stesso D.M. n. 53/2012, v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione - per il giudizio di legittimità sui decreti di inserimento in GAE - al Giudice del Lavoro. Le motivazioni sono chiare: la richiesta di inserimento in GAE non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.

In particolare, il CdS ha ritenuto che: *“il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi”.*

A ben vedere, infine, la mancata spendibilità del titolo professionale, solo perché conseguito nei Paesi comunitari, verte sul **diritto soggettivo** del docente, nello specifico sulla sua **libertà di stabilimento** nei Paesi dell’Unione europea.

Di nuovo, il CdS, con sentenza della Sesta Sezione, est. Lopilato, data 24.11.2014, ha precisato che: “La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto «si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili», con la conseguenza che «è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali» (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 12 luglio 2011, n. 11).

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677

Sempre il TAR Lazio, di recente, ha statuito che: *“la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all’inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento. Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che “sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto” (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11) (TAR LAZIO, 2 luglio 2015, n. 8848)”*.

Di recente, inoltre, il principio è stato ribadito dallo stesso Consiglio di Stato: **“La natura gestionale privatistica delle graduatorie per i conferimento degli incarichi di insegnate e dei relativi atti di gestione riguardano non solo gli atti che determinano i punteggi, ma anche per gli atti volti a verificare l’inserimento nella graduatoria medesima” (Consiglio di Stato, Sezione VI, Es. Roberto Giovagnoli, 08.07.2015 Sentenza n. 3415/2015)**

FATTO E DIRITTO

FUMUS BONI JURIS: VIOLAZIONE COMBINATO DISPOSTO ART. 14, COMMA 2 TER, DLGS N. 14 DEL 2012 E ART. 3, COMMA 1, DLGS N. 206 DEL 2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 2006/35 CE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST - ECCESSO DI POTERE NELLE FORME

DELL'ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “GIUSTO PROCEDIMENTO” EX L. N. 241 /1990.

1. La dott.ssa RIGGIO ambisce a sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR presso l'Ambito Territoriale Provinciale di Torino (A.T.P. di Torino) nelle cui graduatorie di istituto è iscritta.
2. L'istante, in ragione di alcune supplenze brevi conclusesi in data 30.06.2015, ha svolto servizio presso l'Istituto Govetti di Rivoli e presso L'Istituto Poett di Pinarolo.
3. A causa dei provvedimenti impugnati, che escludono l'istante dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), il MIUR ha impedito che la ricorrente sottoscrivesse un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli istituti scolastici appartenenti all'Ambito Territoriale Provinciale di Torino.
4. La conseguenza non è di poco conto: mentre le graduatorie ad esaurimento (da cui la ricorrente è ad oggi esclusa) vengono utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato, quelle di istituto (presso cui l'istante è iscritta) servono soltanto a supplire ad esigenze temporanee della pubblica amministrazione: un mese, settimane, etc, ma non permettono MAI l'immissione in ruolo.
5. La fattispecie in esame si caratterizza per il fatto che la ricorrente ha conseguito, durante l'anno scolastico 2011/2012, presso la “Universidad Francisco de Madrid”, il seguente titolo di abilitazione all'insegnamento: “ *Master Universida en Profesorado de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato Formacion y Enenzenas de Idiomas*” (**Doc .5**).
6. Il predetto titolo è valido in Italia, per le seguenti classi di concorso, come riconosciuto, in entrambi i casi, dal **decreto di omologazione ed equipollenza, a firma del MIUR doc.6**).
7. Ora, nel maggio 2011, era intervenuto il consueto aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole statali: la ricorrente non aveva

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677

- potuto chiedere l'inserimento in graduatoria in quanto non era più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti in graduatoria ad esaurimento.
8. Successivamente però, è stato emanato il **decreto ministeriale 26 giugno 2012 n. 53** (doc. n. 1), il quale, all'art. 1, ha previsto la costituzione di una **fascia aggiuntiva alla terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento**, fascia aggiuntiva nella quale si prevedeva l'inserimento dei docenti che “ hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (**COBASLID**), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso **31/A e 32/A** e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso **77/A**, nonché i corsi di laurea in **scienze della formazione primaria**.
9. La ricorrente non ha potuto presentare la domanda di inserimento in graduatoria prevista dal citato provvedimento, in quanto il medesimo non contempla l'inserimento di coloro che, nei medesimi anni accademici previsti dal citato art. 1, abbiano frequentato un corso di abilitazione di durata annuale, per poi conseguire, negli anni successivi, il titolo di abilitazione all'insegnamento in uno Stato membro dell'Unione Europea: **tale omissione, peraltro, appare radicalmente illegittima.**
10. **L'art. 3, comma 1, D.Lgs. 206/2007** stabilisce infatti che “il riconoscimento delle qualifiche professionali operate ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano”.
11. D'altro canto, l'art. 14, comma 2 – ter, D.L. n. 216/2011, convertito nella legge 14/2012, aveva previsto, appunto, l'istituzione di una fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento per i docenti che “negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011”, avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso la frequenza dei corsi biennali abilitanti

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677

di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), oppure i corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale o di strumento musicale”.

12. **Orbene, il coordinato disposto tra l’art. 3, comma 1, D.Lgs. 206/2007 e l’art. 14, comma 2 – ter D.L. 216/2011, implicava che il decreto ministeriale previsto dallo stesso art. 14, comma 2-ter, per l’attuazione della fascia aggiuntiva, avrebbe dovuto contemplare l’inserimento in graduatoria riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 206/2007** anche ai docenti che stavano frequentando, negli stessi anni previsti dal disposto normativo ai fini dell’inserimento, un corso di abilitazione all’insegnamento, presso i Paesi dell’U.E.
13. Appare opportuno ricordare, a questo riguardo, che, quando era ancora ammesso, in via generale, l’inserimento di nuovi aspiranti in graduatoria provinciale, il decreto ministeriale che disciplinava appunto l’integrazione delle graduatorie prevedeva esplicitamente l’inclusione dei docenti in possesso di abilitazione conseguita in uno Stato membro dell’U.E. e riconosciuta in Italia: vedasi a questo riguardo l’art. 4, comma 1 lett.c), del D.M. 42/2009 (**doc. n. 8**).
14. E’ vero che i corsi abilitanti, cui fa riferimento il D.M. 53/2012, riguardano classi di concorso diverse da quella in cui si è abilitata la ricorrente, **ma il punto cruciale della questione è proprio questo**. Tali corsi abilitanti, negli anni accademici considerati dal D.M. n. 53. erano infatti gli unici operanti in Italia, a seguito della interruzione dell’attività delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) e in attesa della riforma dei percorsi di formazione e abilitazione, operata poi con il D.M. 249 settembre 2010: la ratio delle disposizioni del citato D.M. 53/2012 è appunto quella di consentire ai nuovi abilitati negli unici corsi ancora esistenti in Italia, negli anni accademici considerati, di entrare nelle graduatorie provinciali, dalle quali si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato.

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677

15. Orbene, atteso che negli stessi anni accademici considerati dal D.M. 53/2012 erano però attive in altri Stati membri dell'U.E. procedure abilitanti alla luce del principio di uguaglianza, deve portare a considerare illegittimo il D.M. 53/2012 nella parte in cui non prevede la possibilità di inclusione nella fascia aggiuntiva anche dei docenti che abbiano conseguito in uno Stato membro dell'U.E., in ragione della frequentazione dei corsi negli stessi anni accademici cui il D.M. si riferisce, un titolo di abilitazione all'insegnamento riconosciuto in Italia ai sensi del D.Lgs. 206/2007.
16. Si deve evidenziare, a questo riguardo, che, in un procedimento ex art. 700 c.p.c. avente un oggetto del tutto analogo a quello del presente ricorso, è intervenuta una recentissima pronuncia del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, che ha accolto in toto le tesi sopra prospettate (doc. 9).
17. Il suddetto Tribunale, con Ordinanza del 24/12/2013 depositata in Cancelleria il 27/12/2013, ha rilevato, infatti, “l’illegittimità dell’omissione del Decreto Ministeriale n. 53/2012 nella parte in cui non contemplava l’inserimento nella fascia aggiuntiva alla terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento dei docenti che, negli anni accademici considerati (2008/2009 – 2009/2010 -2010/2011), abbiano conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento in un Stato membro dell’Unione Europea, riconosciuto in Italia ai sensi del D.Lgs. 206/2007”. (doc.9).
18. Conseguentemente, il predetto Tribunale ha disposto che il M.I.U.R., previa parziale disapplicazione, del D.M. 14/06/2012- n. 53, provvedesse all’inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale ad esaurimento, previa domanda del ricorrente, riconoscendo il punteggio conseguente ai titoli nella medesima indicati ai sensi del D.M. n. 53/2012.
19. Allo stesso modo si è pure espresso il Tribunale del lavoro di Latina, **con Ordinanza n. 1138/2014 (doc.10):** “Negli stessi periodi presi in esame (2008/2009; 2009/2010; 2010/2011), erano però attive in altri Stati membri dell’UE. procedure abilitanti all’insegnamento in altre

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677

discipline, idonee a conferire un titolo suscettibile di riconoscimento in Italia, una lettura costituzionalmente orientata della alla luce dei principi di eguaglianza, porta a concludere per la fondatezza del motivo di doglianza adottato dal ricorrente”

20. Va infine evidenziato come il mancato inserimento della docente istante, in occasione dell’aggiornamento avutosi con il DM n. 53 del 2012, quale atto presupposto, ha impedito alle stesse istanti di poter aggiornare la loro posizione in graduatoria, in occasione del recente aggiornamento triennale avutosi con il DM n. 235 del 2014, quale atto consequenziale.

Periculum in mora

In relazione al **periculum in mora**, bisogna considerare quanto segue.

Il danno è imminente: E’ stato pubblicato **piano straordinario di stabilizzazione** a firma del MIUR (“ L. n. 107/2015 c.d. buona scuola”).

Tale piano prevede, entro il 31.08.2015, non solo l’assunzione di tutti i docenti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento ma, anche, la loro abolizione, una volta esaurite a partire dall’1 settembre 2015.

Questa procedura di stabilizzazione **non esisteva dunque lo scorso anno, al momento della formulazione delle graduatorie!**

La norma prescrive che saranno assunti in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, le seguenti categorie di docenti: 1) coloro che sono risultati vincitori all’ultimo concorso a cattedra bandito nel 2012, ma, che, ad oggi, ancora non erano stati chiamati in servizio; 2) **i docenti, per l’appunto, “iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento”!**

E’ dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un’ordinanza anticipatoria, l’istante non potrà prendere parte al piano delle assunzioni riservato a coloro che sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie; inoltre, giunti a settembre, una volta che le predette graduatorie risultano svuotate, verranno eliminate ex lege. Per tali ragioni, alcuni tribunali, in circostanze simili, hanno

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677

emesso dei provvedimenti monocratici inaudita altera parte che qui si allegano e di cui si auspica anche in questo caso la loro adozione (v. allegato decreto Trib. Cremona).

Non vi sono, al momento, viste le nuove circostanze di diritto, altri strumenti processuali che la ricorrente potrebbe utilizzare, per vedersi riconoscere il proprio diritto: **da qui il carattere di urgenza e di residualità del presente ricorso.**

Pertanto, anche nell'ottica del bilanciamento di interessi, è evidente come ai fini della tutela dell'interesse pubblico, la presenza del docente nelle graduatorie ad esaurimento, protegga di più la pubblica amministrazione, rispetto all'attuale esclusione dell'istante, considerata l'imminente eliminazione delle GAE.

ISTANZA PER IL DECRETO MONOCRATICO

Ill.mo Giudice del Lavoro,

l'eliminazione delle graduatorie ad esaurimento, a cui l'istante desidera essere inserita, è imminente.

Ai sensi delle l. n. 107/2015, le graduatorie ad esaurimento, una volta esaurite a seguito del recente piano straordinari, saranno eliminate.

Ora, da qui all'udienza cautelare più utile, la ricorrente rimarrà esclusa dalle predette graduatorie e dal contestuale piano di assunzione, con evidente pregiudizio per la sua sfera lavorativa, stante l'irreparabilità del danno dovuta alla sua esclusione dalle predette graduatorie e alla loro contestuale eliminazione dal primo settembre.

A conforto delle predette tesi, si rinvia alla già citata recentissima giurisprudenza cautelare intervenuta per la risoluzione di problematiche attinenti al mancato inserimento in GAE.

Così ha rilevato il Tribunale di Pordenone (Trib. Lav. Pordenone Ord. n. 627 del 2013):

- 1) quest'ultimo (il docente), si trova iscritto nella terza fascia delle graduatorie di istituto mentre, se incluso nella graduatoria ad esaurimento, avrebbe diritto ad essere inserito nella prima fascia delle suddette graduatorie a mente dell'art. 5 co 4 del Dm n. 131/07.*

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677

Ed ancora (Trib. Lav. Latina Ordinanza n. 1138/2014, 17 giugno):

*“Con riguardo a **periculum in mora**, qualora la ricorrente promuovesse una causa ordinaria per la tutela di propri diritti, non riuscirebbe, ovviamente, ad ottenere una tutela tempestiva con la conseguenza di essere ancora certamente esclusa da quelle operazioni. Atteso che, nella situazione presente, la ricorrente è vittima di una lesione attuale del diritto al lavoro, inteso quale libertà di accesso al lavoro. Attesa la sussistenza del diritto a non subire irragionevoli o ingiustificata limitazioni all’ingresso in determinati ambiti lavorativi. Considerato che la Corte Costituzionale “riconosce al cittadino un diritto alla scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla, come mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della sua personalità: un diritto presidiato dal divieto di creare e di lasciare sussistere nell’ordinamento norme che pongano o consentito di porre limiti a tale libertà o che tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino (Cort. Cost. sent. 61/1965).*

Ed ancora: *“sotto il profilo del periculum in mora ritiene il giudicante che i tempi del giudizio ordinario potrebbero pregiudicare in modo irreparabile situazioni soggettive non suscettibili di ristoro di termini strettamente patrimoniali, quali la possibilità del ricorrenti di ampliare la sua esperienza professionale e arricchire la sua personalità mediante nuovi incarichi di supplenza o di assunzione in ruolo”* (così: Trib Lecce rg n. 4543/2014, Ordinanza n. 39465 del 17 giugno 2014).

CHIEDE

IN VIA CAUTELARE: con decreto monocratico oppure, in subordine, con la sola fissazione dell’udienza: **Disapplicare i provvedimenti impugnati. Per lo effetto ORDINARE,** l’immediato inserimento dell’istante nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Torino, classi di concorso A345/A346. **Con Condanna alle spese da distrarre a favore dello scrivente per fattane anticipazione.**

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677

NELL'EVENTUALE FASE DI MERITO: DISAPPLICARE gli atti in epigrafe,
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'istante ad essere inserita nelle predette
graduatorie, CONDANNARE il MIUR all'inserimento della docente nelle GAE dell'A.T.P.
di Torino per la classi di concorso A345 e A346.

Si allega

ALL.1 Decreto Ministeriale n. 53/2012 a firma del MIUR pubblicato in data 14 giugno 2012.

ALL.2 Istanza per l'inserimento in GAE

ALL.3 DM n. 235 del 2014 recante aggiornamento triennale GAE.

ALL.4 Graduatorie ad esaurimento pubblicata da ATP di Torino

ALL.5 Autoattestificazione di conseguimento del titolo di abilitazione in Spagna, a.s. 2010/2011,
Universidad Catolica San Antonio de Murcia.

ALL.6 Decreto di omologazione ed equipollenza a firma del MIUR.

ALL.7 D.M. n. 44/2009 nella parte in cui prevedeva l'inserimento in GAE degli abilitati all'estero.

ALL.8 Giurisprudenza (compreso il decreto cautelare emesso per le stesse ragioni d'urgenza dal
Trib Lav. Cremona).

Si dichiara che il valore della presente lite è indeterminato a cui corrisponde il C.U. di 259.00#.

Lecce/Torino, 18.08.2015

Avv. Sirio Solidoro

STUDIO LEGALE
Avv. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
LECCE, VIA DI LEUCA N.46, 73100
GALLIPOLI, VIA TOMAMSEO N.15, 73014,
TEL/FAX 0832345677